

Allegato 1 (Elenco attività)

Attività delle Cooperative di Comunità

Le Cooperative di Comunità esercitano in via stabile e principale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano lo svolgimento, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), e in aggiunta altre attività e servizi per la comunità e per il territorio, tra cui:

- a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione;
- b) promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile;
- c) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento;
- d) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili, servizi idrici, trasporti pubblici, servizi postali, ecc.) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli già esistenti;
- e) servizi di natura informatica;
- f) servizi bibliotecari e noleggio di libri;
- g) agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti o per produzioni tipiche locali;
- h) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- m) ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità